

Con sentenza relativa alla causa C-770/22 dell'11 aprile 2024, la decima sezione della Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito alcuni principi in tema di normativa doganale dell'Unione Europea, in particolare ha fornito una interpretazione degli artt. 44 e 45 del cd. codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), in tema di ricorsi che possono essere presentati contro sentenze applicative della normativa doganale unionale.

Innanzitutto, si può osservare che l'art. 44 e l'art. 45 del Regolamento sopra citato non sono rilevanti al fine di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, anche quando tali sentenze hanno annullato, in tutto o in parte, avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione.

Infatti, le disposizioni sopra citate non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria.

E sebbene l'art. 44, par. 2, del Regolamento 952/2013 consideri l'ipotesi in cui il diritto di ricorso, che deve poter essere esperito in due fasi, sia esercitato successivamente dinanzi a due autorità giudiziarie, ciò non toglie che la norma di cui all'art. 45, par. 1, che dispone che la presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata, si applica solo ai ricorsi presentati contro decisioni relative all'applicazione della normativa doganale adottate dalle autorità doganali e non avverso le decisioni giudiziarie che statuiscono su tali ricorsi.

Poiché la questione dell'immediata esecutività o meno delle sentenze di primo grado non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 44 e 45 del codice doganale dell'Unione, tali disposizioni non possono ostare a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora definitive, né esigere che la normativa nazionale preveda l'immediata esecutività di tali sentenze.

Tale interpretazione non è messa in discussione dall'obbligo che grava sugli Stati membri ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 609/2014 del Consiglio di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti dell'Unione sulle risorse proprie tradizionali, menzionato dal governo italiano nelle sue memorie.

È vero che, ai sensi dell'art. 45, par. 1, del codice in esame la presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo; dunque, in via di principio, quando un soggetto passivo contesta un avviso di accertamento in rettifica egli avrà generalmente già pagato le somme richieste al momento della decisione di primo grado sul suo ricorso o, quantomeno, avrà costituito una garanzia doganale qualora le autorità doganali gli abbiano concesso una sospensione dell'applicazione ai sensi dell'art. 45, di detto codice.

Al fine di garantire la riscossione dei diritti accertati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 609/2014 da parte dell'Unione, l'art. 45, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione deve essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a permettere alle autorità doganali che abbiano tardato a procedere alla riscossione delle somme di cui all'avviso di accertamento in rettifica da loro emesso, di poter continuare a farlo dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado che annulla tale avviso di accertamento, finché tale sentenza non sia divenuta definitiva.

Contrariamente alla premessa sulla quale sembra fondarsi tale valutazione, tale interpretazione della disposizione non risulta necessaria al fine di garantire la riscossione, da parte dell'Unione, dei diritti accertati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui sopra. Infatti, la Corte ha già sottolineato che gli errori in cui siano incorse le autorità doganali di uno Stato membro non dispensano quest'ultimo dal suo obbligo di mettere a disposizione dell'Unione i diritti che esso avrebbe dovuto accertare, corredati, se del caso, da interessi di mora (v. sentenza 11 luglio 2019, Commissione/Italia (Risorse proprie - Recupero di un'obbligazione doganale), C-304/18). Analogamente, la negligenza delle autorità doganali non può dispensare lo Stato membro da tale obbligo.

Ma soprattutto, poiché la formulazione dell'art. 43 del codice doganale dell'Unione è assolutamente chiara e univoca nell'escludere l'applicabilità degli artt. 44 e 45 di tale codice ai ricorsi presentati avverso una decisione adottata da un'autorità giudiziaria, non si può procedere ad alcun'altra interpretazione di tali disposizioni (v. sentenza 26 settembre 2019, Commissione/Spagna (Acque - Aggiornamento dei piani di gestione delle isole Canarie), C-556/18).

Riferimenti Normativi:

- art. 44, Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013
- art. 45, Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013
- art. 2, Regolamento 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014